



DETERMINAZIONE N. 223 DEL 12/04/2023

Iscrizione di cancellazione nel Registro delle Imprese di società ex art. 2490 c.c.

Il Dirigente dell'area anagrafe e registri e Conservatore del registro imprese,

- visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 di riforma il diritto societario, che ha espressamente accolto, anche per le società in liquidazione, il principio dell'obbligatorietà del deposito del bilancio d'esercizio;
- visto, in particolare, l'art. 2490 c.c., rubricato "*Bilanci in fase di liquidazione*", che, all'ultimo comma, stabilisce che *«Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.»*;
- considerato che la *ratio* della nuova previsione legislativa è riconducibile alla volontà di eliminare dal traffico giuridico **«quelle società che, già in liquidazione, dimostrino, con un reiterato mancato deposito del bilancio annuale di liquidazione, di essere del tutto inerti e sostanzialmente meritevoli di essere presuntivamente considerate estinte e dunque di essere radiate dagli albi della pubblicità commerciale»** (Così G. NICCOLINI, *Sub art. 2490*, in *Società di capitali*, Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, vol. III, Napoli, 2004, 1793. Dello stesso avviso, A. DIMUNDO, *Sub art. 2490*, in F. Abate, A. Dimundo, L. Lambertini, L. Panzani, A. Patti, *Gruppi, Trasformazione, Fusione e scissione, Scioglimento e liquidazione, Società estere*, (artt. 2484-2510), ne *La riforma del diritto societario*, a cura di G. Lo Cascio, vol. 9, Milano, 2003, 174.);
- vista la Direttiva del Conservatore del Registro delle imprese di Verona n. 3/2021 che fornisce le istruzioni operative della procedura di cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione sensi del sesto comma dell'art. 2490 c.c.;
- visto il comma 1 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 che prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dall'art. 2490 c.c. è disposto con determinazione del Conservatore;
- considerato che l'Ufficio del Registro delle Imprese di Verona ha individuato un elenco di imprese che si trovano nella condizione di cui al citato art. 2490 c.c. e in particolare risultano in stato di scioglimento/liquidazione e da oltre 3 anni non depositano il bilancio d'esercizio ;



- considerato che le imprese individuate non risultano titolari, di un domicilio digitale attivo (in violazione di quanto imposto dall'art. 5 D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) cui notificare l'avvio del procedimento di 'cancellazione' del domicilio digitale;
- rilevata pertanto l'impossibilità di adottare modalità telematiche per l'inoltro di qualunque tipo di comunicazione e/o notifica, nei confronti di quelle imprese che siano sprovviste di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;
- rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo di iscrivere al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale, ma altresì alla luce del fatto che il presupposto delle procedure di cancellazione citate è proprio la difficoltà di reperire le imprese interessate dai procedimenti di cancellazione;
- rilevato, infatti, che spesso la notifica tramite A/R risulta priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori/titolari, pubblicato nella visura e in numerosi casi anche presso la residenza anagrafica;
- ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento e il provvedimento finale possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione;
- visto che l'art. 8 della legge 241/1990 testualmente dispone che: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;
- rammentato che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Verona è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;



- considerato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione nell'Albo camerale consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'Ufficio e costituisce, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;
- vista la determinazione del Dirigente dell'Area Anagrafe e Registri n. 457 del 27/10/2022 con la quale vengono fornite le modalità operative da seguire per notificare gli atti relativi ai procedimenti di cancellazione tra i quali vi rientrano anche i procedimenti di cui al D.P.R. 247/04;
- valutato quindi che anche il provvedimento finale di cancellazione possa essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990;
- considerato inoltre che, come per l'avvio del procedimento, anche il provvedimento finale – in considerazione della identità di presupposti di fatto e di diritto – può essere analogamente emanato 'in via cumulativa' con provvedimento 'plurimo', destinato alle imprese individuali da cancellare;
- ritenuto opportuno procedere altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al Registro delle imprese, del presente provvedimento di cancellazione;
- considerato che le n. 334 imprese di cui al documento allegato sono state invitate a provvedere al deposito dei bilanci di esercizio entro 40 giorni dalla pubblicazione sul sito della Camera di commercio (e precisamente nell'Albo camerale e nell'apposita sezione del sito camerale denominata "registro imprese" dedicata alle cancellazioni d'ufficio) della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione (prot. 57884 del 27/10/2022);
- considerato che durante il termine di regolarizzazione di cui sopra, l'ufficio ha compiuto ulteriori controlli che confermano l'inoperatività delle imprese indicate. In particolare dalla consultazione di più banche dati pubbliche, emerge che:
 1. non risultano aver pagato il diritto annuale da più di tre anni;
 2. non hanno comunicato al Registro delle Imprese, negli ultimi tre anni, alcuna variazione relativa alla propria impresa;
 3. da più di 3 anni non presentano dichiarazioni di redditi di impresa e dichiarazioni IVA.
 4. non risultano titolari di diritti reali immobiliari



- considerato che in seguito al mancato riscontro all’invito dell’Ufficio è stato compilato l’elenco delle imprese, di cui al documento allegato, di cui è possibile disporre la cancellazione dal Registro delle imprese;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581,

DETERMINA

- a) di iscrivere nel Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2490 c.c. la cancellazione delle n. 334 società in liquidazione di cui all’elenco allegato che non hanno depositato al Registro delle imprese il bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi;
- b) che la cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle imprese di cui all’elenco che - nelle more della notifica del provvedimento - abbiano richiesto la cancellazione dal Registro del imprese o abbiano depositato i bilanci di esercizio;
- c) di notificare la presente Determinazione, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, tramite affissione all’Albo camerale, avendo accertato che nessuna delle società indicate nell’elenco allegato risulta in possesso di un indirizzo P.E.C. valido ed attivo, per la durata complessiva di 25 (venticinque) giorni continuativi. Avverso la presente Determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notificazione (art. 40 comma 7 DL 76/2020);
- d) di pubblicare la presente Determinazione, unitamente all’elenco delle società interessate, nell’apposita sezione del sito istituzionale denominata “registro imprese”- dedicata alle cancellazione d’ufficio.

Il Dirigente

dell’Area Anagrafe e Registri e
Conservatore del Registro Imprese
(Dott. Pietro Scola)

Allegato: elenco società